

REGOLAMENTO

DEL FONDO PER PROGETTI DI SENTIERI

APPROVATO DAL COMITATO IL 10 NOVEMBRE 2025

INDICE

Parte 1 – Introduzione e disposizioni generali.....	3
1 Nome	3
2 Scopo generale	3
3 Patrimonio.....	3
4 Requisiti per la concessione di contributi	3
5 Obbligo d'informazione dei promotori del progetto	4
6 Comunicazione sul progetto	4
7 Scioglimento del fondo.....	5
Parte 2 – Disposizioni specifiche per i progetti di sentieri	6
1 Contributi per l'infrastruttura escursionistica	6
2 Contributi per pianificazioni, studi preliminari e analisi	10
Parte 3 – Disposizioni specifiche per i progetti di sentieri escursionistici invernali e i sentieri per ciaspole.....	13
1 Contributi per la segnaletica di sentieri escursionistici invernali e sentieri per ciaspole	13

PARTE 1 – INTRODUZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni della parte 1 sono di carattere generale e si applicano sia ai progetti di cui alla parte 2 sia a quelli di cui alla parte 3.

1 NOME

All'interno dell'associazione mantello Sentieri Svizzeri esiste un fondo denominato «Fondo per progetti di sentieri» (di seguito «fondo»).

2 SCOPO GENERALE

Il fondo ha lo scopo di sostenere progetti e misure volti a migliorare la qualità della rete di sentieri (escursionistici, di montagna e alpini) come pure dei sentieri escursionistici invernali e dei sentieri per ciaspole.

I principali beneficiari del fondo sono:

- le associazioni cantonali per l'escursionismo;
- Comuni ed enti di diritto pubblico;
- persone giuridiche senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, enti promotori).

3 PATRIMONIO

Il patrimonio del fondo è alimentato dagli apporti seguenti:

- donazioni, eredità e lasciti a partire da CHF 10 000, purché non vincolati a un altro scopo;
- proventi del patrimonio del fondo;
- contributi a carico del conto di esercizio corrente di Sentieri Svizzeri.

4 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

4.1 CONDIZIONI PER TUTTI I PROGETTI DI CUI ALLE PARTI 2 E 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

I contributi possono essere concessi per:

- progetti volti a migliorare sentieri definiti in un piano conformemente all'articolo 4 LPS o che, in seguito al progetto, verranno inseriti in tale piano;
- progetti volti a migliorare sentieri escursionistici invernali o sentieri per ciaspole conformi ai criteri della guida [Sentieri escursionistici invernali e percorsi per ciaspole](#) o che, in seguito al progetto, saranno conformi a tali criteri;
- progetti che l'[associazione cantonale per l'escursionismo](#) ritiene idonei e per i quali rilascia una raccomandazione. In tal caso va inoltrato il [modulo](#) debitamente compilato e firmato (ad eccezione dei sentieri escursionistici invernali e sentieri per ciaspole).

Non vengono concessi contributi per:

- attività di comunicazione su sentieri escursionistici, sentieri escursionistici invernali e sentieri per ciaspole;
- progetti in relazione alla costruzione di percorsi tematici;
- progetti turistici di prestigio, salvo che apportino un contributo dimostrabile alla qualità, alla fruibilità o all'accessibilità dei sentieri;
- progetti conclusi da oltre un anno.

Gli altri criteri per la valutazione dei progetti sono riportati nelle parti 2 e 3 del presente regolamento.

4.2 POSSIBILI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi a persone giuridiche senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, enti promotori) e a enti pubblici (Comuni, patriziati, corporazioni ecc.).

Non sussiste alcun diritto a ricevere un sostegno finanziario dal fondo.

5 OBBLIGO D'INFORMAZIONE DEI PROMOTORI DEL PROGETTO

I promotori sono tenuti a informare tempestivamente l'associazione mantello Sentieri Svizzeri sulla delibera del progetto (ad es. permessi di costruzione, finanziamento), su eventuali modifiche o ostacoli sostanziali alla sua esecuzione, nonché sulla conclusione o sull'interruzione del progetto.

6 COMUNICAZIONE SUL PROGETTO

6.1 IN GENERALE

La data di conclusione del progetto va comunicata con almeno due mesi di anticipo all'associazione mantello Sentieri Svizzeri per permetterle di pianificare le attività di comunicazione.

Con la presentazione del progetto, i promotori dichiarano di accettare che Sentieri Svizzeri assuma il coordinamento delle attività di comunicazione inerenti al progetto.

I promotori supportano l'associazione mantello Sentieri Svizzeri nelle attività di comunicazione inerenti al progetto rilasciando interviste e fornendo materiale cartografico, immagini, informazioni generali ecc. Se intendono rilasciare un comunicato stampa, i promotori devono concordarlo previamente con l'associazione mantello Sentieri Svizzeri.

L'associazione mantello Sentieri Svizzeri può comunicare liberamente sul progetto ed è autorizzata, ma non obbligata, a menzionarne i promotori. Se il progetto viene presentato in modo approfondito e dettagliato (ad es. in un articolo o un ritratto), i promotori sono menzionati. Non sussiste tuttavia alcun diritto in questo senso.

Nelle loro attività di comunicazione sul progetto, i promotori informano sulla partecipazione di Sentieri Svizzeri.

6.2 USO DELLA CI/CD DELL'ASSOCIAZIONE MANTELLO SENTIERI SVIZZERI

L'impiego del logo dell'associazione mantello Sentieri Svizzeri da parte dei promotori nelle attività di comunicazione deve essere previamente approvato dall'associazione mantello Sentieri Svizzeri.

6.3 PRESENZA DELL'ASSOCIAZIONE MANTELLO SENTIERI SVIZZERI SUL POSTO

L'associazione mantello Sentieri Svizzeri viene informata in merito a un'eventuale inaugurazione del sentiero o cerimonia di conclusione del progetto ed è menzionata nelle azioni di comunicazione del promotore (ad es. targa commemorativa). L'associazione cantonale per l'escursionismo è invitata all'eventuale inaugurazione del sentiero o cerimonia di conclusione del progetto.

7 SCIoglimento DEL FONDO

7.1 MOTIVI PER LO SCIoglimento DEL FONDO

Il fondo è sciolto se:

- lo scopo perseguito viene raggiunto o il suo conseguimento diventa impossibile;
- l'associazione mantello Sentieri Svizzeri, ente responsabile del fondo, viene sciolta o non dispone di altri mezzi propri o proventi per finanziare le proprie attività.

7.2 PROCEDURA

In merito allo scioglimento decide il comitato di Sentieri Svizzeri. La decisione deve essere verbalizzata.

Dopo la decisione di scioglimento, tutte le passività del fondo devono essere saldate e i crediti ancora aperti incassati.

7.3 UTILIZZO DEI MEZZI RESIDUI

Il patrimonio residuo del fondo dopo la liquidazione delle passività può essere utilizzato esclusivamente per scopi compatibili con gli obiettivi d'utilità pubblica sanciti negli statuti dell'associazione mantello Sentieri Svizzeri.

È esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo del fondo tra i membri.

La decisione in merito alla destinazione concreta del patrimonio residuo del fondo spetta al comitato di Sentieri Svizzeri. Se non viene impiegato per assicurare il proseguimento delle attività di Sentieri Svizzeri, il patrimonio deve essere devoluto a una o più persone giuridiche di utilità pubblica con sede in Svizzera che perseguono scopi identici o analoghi.

PARTE 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROGETTI DI SENTIERI

1 CONTRIBUTI PER L'INFRASTRUTTURA ESCURSIONISTICA

1.1 CRITERI

Possono essere concessi contributi per progetti riguardanti l'infrastruttura escursionistica (sentieri, manufatti ecc.) che abbiano un effetto immediato, duraturo e il più ampio possibile sulla qualità dei sentieri e della rete escursionistica, quali ad esempio:

- riduzione della proporzione di rivestimenti duri (ad es. spostamento di tracciati, asportazione di rivestimenti inadeguati, buone soluzioni per l'obbligo di sostituzione);
- risanamenti per rendere gli itinerari più suggestivi (ad es. inclusione di vie di comunicazione storiche);
- miglioramento dei tracciati (inclusione di spazi riservati alle acque, soluzioni rispettose della natura e del paesaggio, accessibilità di punti panoramici ecc.);
- completamento dei tratti mancanti della rete;
- separazione da altre forme di utilizzo lungo tratti suggestivi con misure costruttive complementari a favore del sentiero escursionistico;
- trasformazione di itinerari esistenti in sentieri suggestivi senza ostacoli¹, evitando i rivestimenti duri.

Non vengono concessi contributi per:

- interventi di ripristino imputabili a scarsa manutenzione;
- opere/infrastrutture che non corrispondono alla categoria di sentiero;
- opere/infrastrutture non essenziali per la funzione di sentiero escursionistico (ad es. muri a secco che non contribuiscono alla stabilità del sentiero).

Per gli interventi costruttivi su sentieri e manufatti che possono essere sostenuti fanno stato le seguenti pubblicazioni (disponibili, insieme ad altre, all'indirizzo [Pubblicazioni e modelli • Pagina iniziale Sentieri Svizzeri](#)):

- [Obiettivi di qualità per i sentieri svizzeri](#), USTRA, Sentieri Svizzeri, 2022
- [Manuale Costruzione e manutenzione di sentieri escursionistici](#), USTRA, Sentieri Svizzeri, 2025
- [Manuale Costruzioni in legno per sentieri](#), UFAFP, USTRA, 2009
- [Scheda tecnica Wandern und Mountainbiken – Entscheidungshilfe zu Koexistenz und Entflechtung](#), disponibile in tedesco e francese, USTRA, Sentieri Svizzeri, SvizzeraMobile, 2020
- [Manuale Pianificazione della rete di sentieri](#), USTRA, Sentieri Svizzeri, 2015

¹ I sentieri senza ostacoli offrono un'esperienza ricreativa a persone che necessitano di percorsi senza ostacoli naturali o strutturali significativi ([«Manual Hindernisfreie Wege»](#), disponibile in tedesco e francese).

- [Strumento di supporto Delimitazione delle categorie di sentieri escursionistici](#), USTRA, Sentieri Svizzeri, 2017

1.2 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

I contributi vengono concessi solo se l'ente responsabile, gli enti pubblici (Cantoni o Comuni) e/o altri soggetti privati contribuiscono al finanziamento.

Per ogni progetto può essere finanziato **al massimo il 30% dei costi** fino a un **importo massimo** di CHF 30 000. Per progetti di particolare efficacia, il contributo può **raggiungere il 50% dei costi**, senza tuttavia superare **CHF 40 000**². Si tratta ad esempio di progetti che riducono in modo significativo la proporzione di rivestimenti duri o che migliorano la qualità della rete escursionistica nell'ambito di rivitalizzazioni di corsi d'acqua e lungo le rive dei laghi.

Se l'infrastruttura escursionistica è utilizzata anche da altri attori (ad es. altre forme di mobilità lenta, agricoltura, selvicoltura), il contributo può essere ridotto proporzionalmente in funzione dell'utilizzo effettivo come sentiero escursionistico.

Vengono conteggiati come costi progettuali soltanto gli interventi di cui al punto 1.1. I dati da fornire devono essere il più possibile completi e precisi. In caso di cambiamenti della situazione, le informazioni aggiornate vanno comunicate tempestivamente. Le attività svolte direttamente dai richiedenti (ad es. ore lavorative dell'ufficio tecnico di un Comune partecipante) possono essere conteggiate come costi progettuali. Se un evento naturale o un evento di maltempo rende necessarie misure immediate (ad es. soluzione provvisoria), i costi possono essere conteggiati come costi progettuali.

1.3 DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo comprende:

- il [modulo](#) di presentazione del progetto compilato in ogni sua parte (disponibile sul sito di Sentieri Svizzeri);
- gli allegati previsti dal modulo di domanda;
- la valutazione dell'[associazione cantonale per l'escursionismo](#); il modulo è disponibile [qui](#).

Le domande di contributo incomplete non sono prese in considerazione.

1.4 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 1) La domanda di contributo viene presentata elettronicamente al comitato dell'associazione mantello Sentieri Svizzeri **tramite l'apposito modulo corredato dei documenti aggiuntivi richiesti** (cfr. punto 1.3 Domanda di contributo).
Le scadenze per la presentazione delle domande sono pubblicate sul [sito](#) di Sentieri Svizzeri.
- 2) La domanda di contributo viene esaminata in via preliminare e valutata formalmente dal/la **responsabile di progetto di Sentieri Svizzeri**, eventualmente d'intesa con i promotori del

² I progetti di grande rilevanza per i sentieri escursionistici possono essere sostenuti con un contributo più elevato. Il comitato valuta tali progetti e decide in merito all'ammontare del contributo su raccomandazione della commissione tecnica.

progetto o con terzi. L'associazione cantonale per l'escursionismo è tenuta a prendere posizione sul progetto presentato.

- 3a) Le domande di contributo per un importo massimo di CHF 5000 sono approvate o respinte, su raccomandazione del/la responsabile di progetto di Sentieri Svizzeri, **dal/dalla presidente della commissione tecnica di Sentieri Svizzeri**³. Il/la presidente stabilisce anche l'ammontare del contributo. La tappa successiva è descritta al punto 5.
- 3b) Le domande di contributo per un importo compreso tra CHF 5000 e CHF 20 000 sono valutate dalla **commissione tecnica di Sentieri Svizzeri** che approva o respinge l'erogazione del contributo e, se del caso, ne stabilisce l'ammontare. La tappa successiva è descritta al punto 5.
- 3c) Le domande di contributo per un importo superiore a CHF 20 000 sono valutate dalla **commissione tecnica di Sentieri Svizzeri**. La commissione tecnica elabora una **raccomandazione** (proposta) nella quale indica, se del caso, l'ammontare del contributo, all'attenzione del comitato di Sentieri Svizzeri.
- 4) La proposta viene discussa dal **comitato di Sentieri Svizzeri** che decide in via definitiva.
- 5) La decisione è **comunicata** in forma scritta ai promotori del progetto.
- 6) Se la decisione è positiva, **il promotore del progetto e l'associazione mantello Sentieri Svizzeri stipulano un contratto**.

1.5 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene versato al più presto dopo che sono state rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie.

Se il contributo supera CHF 5000, all'inizio del progetto viene versato al massimo il 50% del contributo concesso. L'importo residuo è corrisposto a conclusione del progetto su presentazione di un conteggio dettagliato e di un rapporto finale (presentazione delle misure realizzate, fotografie dell'infrastruttura prima e dopo gli interventi). Per il versamento del contributo può essere deciso uno scaglionamento differente.

Se i costi effettivi del progetto risultano inferiori a quelli preventivati nella domanda, l'associazione mantello Sentieri Svizzeri si riserva il diritto di ridurre proporzionalmente il contributo.

1.6 NON VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Se entro due anni dalla concessione del contributo non sono stati ottenuti tutti i permessi di costruzione, il contributo non viene versato.

Se il progetto non viene concluso entro tre anni dalla concessione del contributo, è possibile richiedere una proroga prima della scadenza del periodo di realizzazione, indicandone le ragioni. In caso di modifiche sostanziali del progetto, la domanda di contributo è oggetto di una nuova valutazione. Se non viene richiesta una proroga, i contributi non ancora versati decadono.

³ La commissione tecnica è l'organo consultivo del comitato e della direzione per tutte le questioni relative all'attuazione della legge federale sui sentieri pedonali ed i sentieri. È composta da 4-5 membri eletti dal comitato di Sentieri Svizzeri.

Se il progetto non viene realizzato o se il contributo non viene utilizzato in conformità allo scopo, gli importi già versati devono essere restituiti.

1.7 OBBLIGO DI DILIGENZA

I promotori devono garantire che, dopo la realizzazione del progetto, sarà possibile garantire la manutenzione a lungo termine secondo i requisiti in vigore.

2 CONTRIBUTI PER PIANIFICAZIONI, STUDI PRELIMINARI E ANALISI

Per migliorare l'infrastruttura escursionistica (ad es. spostamenti di tracciati per evitare rivestimenti duri, avvicinamento di tracciati a corsi d'acqua, separazione da altre forme di utilizzo), prima della realizzazione di misure concrete sono spesso necessarie analisi, pianificazioni o studi preliminari. Pur non permettendo di migliorare direttamente l'infrastruttura escursionistica, questa fase preliminare è essenziale per garantire che le misure siano adeguate al contesto in cui si inseriscono.

2.1 CRITERI

Possono essere concessi contributi per pianificazioni, studi preliminari o analisi che soddisfano i seguenti criteri:

- la pianificazione, lo studio preliminare o l'analisi contribuisce comprovatamente a migliorare la qualità della rete escursionistica nella regione interessata (il perimetro deve essere chiaramente definito);
- gli obiettivi dell'analisi, della pianificazione o dello studio preliminare sono chiaramente formulati;
- la metodologia adottata per l'elaborazione della pianificazione, dell'analisi o dello studio preliminare è spiegata;
- la procedura e il calendario per l'analisi, la pianificazione o lo studio preliminare sono definiti; i ruoli e le modalità di coinvolgimento degli attori sono specificati;
- l'obiettivo, sulla base dell'analisi, della pianificazione o dello studio preliminare, è di attuare le misure in modo continuativo entro cinque anni.

Esempi di progetti che potrebbero essere sostenuti:

- analisi di punti pericolosi/punti di conflitto (traffico motorizzato, biciclette/MTB) nella rete escursionistica;
- analisi della rete escursionistica in vista di migliorarne la qualità (riduzione dei rivestimenti duri, tracciati più suggestivi ecc.) o pianificazione dell'attuazione di misure adeguate;
- ottimizzazione della pianificazione dei percorsi tecnici secondo le direttive dell'applicazione Mobilità lenta;
- piano preliminare per la misurazione dei flussi sui sentieri escursionistici.

2.2 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Per ogni progetto può essere finanziato **al massimo il 30% dei costi fino a un importo massimo di CHF 20 000⁴**.

I contributi vengono concessi solo se l'ente responsabile, gli enti pubblici (Cantoni o Comuni) e/o di altri soggetti privati contribuiscono al finanziamento. Le attività svolte direttamente dai richiedenti

⁴ I progetti di grande rilevanza per i sentieri escursionistici possono essere sostenuti con un contributo più elevato. Il comitato valuta tali progetti e decide in merito all'ammontare del contributo su raccomandazione della commissione tecnica.

(ad es. ore lavorative dell'ufficio tecnico di un Comune partecipante) possono essere conteggiate come costi progettuali.

2.3 DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo comprende:

- il [modulo](#) di presentazione del progetto compilato in ogni sua parte (disponibile sul sito di Sentieri Svizzeri);
- gli allegati previsti dal modulo di domanda;
- la valutazione dell'[associazione cantonale per l'escursionismo](#); il modulo è disponibile [qui](#).

Le domande di contributo incomplete non sono prese in considerazione.

2.4 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 1) La domanda di contributo viene presentata elettronicamente al comitato dell'associazione mantello Sentieri Svizzeri **tramite l'apposito modulo corredato dei documenti aggiuntivi richiesti** (cfr. punto 2.3 Domanda di contributo).

Le scadenze per la presentazione delle domande sono pubblicate sul [sito](#) di Sentieri Svizzeri.

- 2) La domanda di contributo viene esaminata in via preliminare e valutata formalmente dal/la **responsabile di progetto di Sentieri Svizzeri**, eventualmente d'intesa con i promotori del progetto o con terzi. L'associazione cantonale per l'escursionismo è tenuta a prendere posizione sul progetto presentato.
- 3a) Le domande di contributo per un importo massimo di CHF 5000 sono approvate o respinte, su raccomandazione del/la responsabile di progetto di Sentieri Svizzeri, **dal/dalla presidente della commissione tecnica di Sentieri Svizzeri**⁵. Il/la presidente stabilisce anche l'ammontare del contributo. La tappa successiva è descritta al punto 5.
- 3b) Le domande di contributo per un importo compreso tra CHF 5000 e CHF 10 000 sono valutate dalla **commissione tecnica di Sentieri Svizzeri** che approva o respinge l'erogazione del contributo e, se del caso, ne stabilisce l'ammontare. La tappa successiva è descritta al punto 5.
- 3c) Le domande di contributo per un importo superiore a CHF 10 000 sono valutate dalla **commissione tecnica di Sentieri Svizzeri**. La commissione tecnica elabora una **raccomandazione** (proposta) nella quale indica, se del caso, l'ammontare del contributo, all'attenzione del comitato di Sentieri Svizzeri.
- 4) La proposta viene discussa dal **comitato di Sentieri Svizzeri** che decide i
- 5) "n via definitiva.
- 6) La decisione è **comunicata** in forma scritta ai promotori del progetto.

⁵ La commissione tecnica è l'organo consultivo del comitato e della direzione per tutte le questioni relative all'attuazione della legge federale sui sentieri pedonali ed i sentieri. È composta da 4-5 membri eletti dal comitato di Sentieri Svizzeri.

- 7) Se la decisione è positiva, il promotore del progetto e l'associazione mantello Sentieri Svizzeri stipulano un contratto.

2.5 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Se il contributo supera CHF 5000, all'inizio del progetto viene versato al massimo il 50% del contributo concesso. L'importo residuo è corrisposto su presentazione di un conteggio dettagliato del progetto, dopo la presentazione della pianificazione, dello studio preliminare o dell'analisi, incluse eventuali misure (da trasmettere a Sentieri Svizzeri). Per il versamento del contributo può essere deciso uno scaglionamento differente.

Se i costi effettivi del progetto risultano inferiori a quelli preventivati nella domanda, l'associazione mantello Sentieri Svizzeri si riserva il diritto di ridurre proporzionalmente il contributo.

2.6 NON VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Se il progetto (pianificazione/studio preliminare/analisi) non viene concluso entro due anni dalla concessione del contributo, è possibile richiedere una proroga prima della scadenza del periodo di attuazione, indicandone le ragioni. In caso di modifiche sostanziali del progetto, la domanda di contributo è oggetto di una nuova valutazione. Se non viene richiesta una proroga, i contributi non ancora versati decadono.

Se il progetto non viene realizzato o se il contributo non viene utilizzato in conformità allo scopo, gli importi già versati devono essere restituiti.

2.7 OBBLIGO DI ATTUAZIONE

I promotori del progetto attuano le misure previste entro il termine stabilito.

PARTE 3 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROGETTI DI SENTIERI ESCURSIONISTICI INVERNALI E I SENTIERI PER CIASPOLE

1 CONTRIBUTI PER LA SEGNALETICA DI SENTIERI ESCURSIONISTICI INVERNALI E SENTIERI PER CIASPOLE

Attraverso il fondo possono essere erogati contributi per sentieri escursionistici invernali o sentieri per ciaspole segnalati di nuova realizzazione, ossia non ancora presenti sul territorio, o per quelli già esistenti la cui segnaletica non è conforme alle direttive dell'Ufficio federale delle strade USTRA (guida Sentieri escursionistici invernali e percorsi per ciaspole) e deve essere sostituita.

Possono essere concessi contributi per i costi del materiale (indicatori di direzione e frecce direzionali, pannelli informativi alla partenza, segnaletica intermedia: pali, rombi, nastri) e per i costi del personale (pianificazione del sentiero, prima installazione e chiarimenti in materia di sicurezza). È escluso il finanziamento della segnaletica supplementare di SvizzeraMobile.

1.1 CRITERI

Il progetto:

- è conforme ai criteri per la segnaletica secondo le direttive dell'Ufficio federale delle strade USTRA ([guida Sentieri escursionistici invernali e percorsi per ciaspole](#));
- riguarda sentieri escursionistici invernali o sentieri per ciaspole di nuova realizzazione, ossia non ancora presenti sul territorio, per i quali successivamente si dovrà installare la segnaletica;
- riguarda sentieri escursionistici invernali o sentieri per ciaspole già esistenti la cui segnaletica non è conforme alle direttive dell'Ufficio federale delle strade USTRA e deve essere sostituita;
- prevede la corretta applicazione dei [Criteri di qualità Sentieri escursionistici invernali e sentieri per ciaspole](#);
- è previsto in un'area con elevata probabilità di innevamento in inverno (dicembre – marzo).

I sentieri escursionistici invernali e i sentieri per ciaspole finanziati con il progetto devono inoltre essere registrati nell'applicazione Mobilità lenta.

1.2 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Per ogni sentiero escursionistico invernale o sentiero per ciaspole viene coperto al massimo il 50% dei costi progettuali o viene corrisposto un importo compreso tra un minimo di CHF 3000 e un massimo di CHF 15 000. Se i costi progettuali sono inferiori a CHF 3000, vengono coperti integralmente.

I costi progettuali complessivi comprendono i costi per la segnaletica e le ore lavorative per la pianificazione, la prima installazione e i chiarimenti in materia di sicurezza. Le attività svolte direttamente dai richiedenti (ad es. ore lavorative dell'ufficio tecnico di un Comune partecipante) possono essere conteggiate come costi progettuali.

1.3 DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo comprende:

- il [modulo](#) di presentazione del progetto compilato in ogni sua parte (disponibile sul sito di Sentieri Svizzeri);
- gli allegati previsti dal modulo di domanda.

Le domande di contributo incomplete non sono prese in considerazione.

1.4 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 1) La domanda di contributo viene presentata elettronicamente all'associazione mantello Sentieri Svizzeri **tramite l'apposito modulo corredato dei documenti aggiuntivi richiesti** (cfr. Domanda di contributo nella rispettiva categoria di progetto).

Le scadenze per la presentazione delle domande sono pubblicate sul [sito](#) di Sentieri Svizzeri.

Le domande di contributo incomplete non sono prese in considerazione.

- 2) La domanda di contributo viene esaminata in via preliminare e valutata formalmente dal/la **responsabile di progetto di Sentieri Svizzeri**, eventualmente d'intesa con i promotori del progetto o con terzi.
- 3a) Le domande di contributo per un importo massimo di CHF 5000 sono approvate o respinte, su raccomandazione del/la responsabile di progetto di Sentieri Svizzeri, **da uno/una specialista in sentieri escursionistici invernali e sentieri per ciaspole** che stabilisce anche l'ammontare del contributo. La tappa successiva è descritta al punto 5.
- 3b) Le domande di contributo per un importo compreso tra CHF 5000 e CHF 10 000 sono valutate da **diversi specialisti in sentieri escursionistici invernali e sentieri per ciaspole**, che approvano o respingono l'erogazione del contributo e, se del caso, ne stabiliscono l'ammontare. La tappa successiva è descritta al punto 5.
- 3c) Le domande di contributo per un importo superiore a CHF 10 000 sono valutate **da diversi specialisti in sentieri escursionistici invernali e sentieri per ciaspole**. Questi elaborano una **raccomandazione** (proposta) nella quale indica, se del caso, l'ammontare del contributo, all'attenzione del comitato di Sentieri Svizzeri.
- 4) La proposta viene discussa dal **comitato di Sentieri Svizzeri** che decide in via definitiva.
- 5) La decisione è **comunicata** in forma scritta ai promotori del progetto.
- 6) Se la decisione è positiva, **il promotore del progetto e l'associazione mantello Sentieri Svizzeri stipulano un contratto**.

1.5 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene versato al più presto dopo che sono state rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie. Se entro due anni dalla concessione del contributo non sono stati ottenuti tutti i permessi (di costruzione), il contributo non viene versati.

Se il contributo supera CHF 5000, all'inizio del progetto viene versato al massimo il 50% del contributo concesso. L'importo residuo è corrisposto a conclusione del progetto su presentazione di un conteggio dettagliato e di un rapporto finale. Per il versamento del contributo può essere deciso uno scaglionamento differente.

Se i costi effettivi del progetto risultano inferiori a quelli preventivati nella domanda, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.

1.6 NON VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Se il progetto non viene concluso entro due anni dalla concessione del contributo, è possibile richiedere una proroga prima della scadenza del periodo di attuazione, indicandone le ragioni. In caso di modifiche sostanziali del progetto, la domanda di contributo è oggetto di una nuova valutazione. Se non viene richiesta una proroga, i contributi non ancora versati decadono.

Se il progetto non viene realizzato o se il contributo non viene utilizzato in conformità allo scopo, gli importi già versati devono essere restituiti.

1.7 OBBLIGO DI DILIGENZA

I promotori devono garantire la manutenzione dei sentieri escursionistici invernali e dei sentieri per ciaspole secondo i requisiti in vigore. I sentieri escursionistici invernali devono essere preparati.